

TESTO STANDARD

COSTITUZIONE DI
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE
(R.T.I.)

**RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE CON CONFERIMENTO
DI MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA**

Tra :(1)..... (di seguito anche “_____”) – con sede in _____, Via _____ n° _____ – capitale sociale Euro _____, ___ = - interamente versato – società iscritta al Registro Imprese di _____ al numero _____ – codice fiscale e partita IVA n. _____ – rappresentata da

e

Tra :(2)..... (di seguito anche “_____”) – con sede in _____, Via _____ n° _____ – capitale sociale Euro _____, ___ = - interamente versato – società iscritta al Registro Imprese di _____ al numero _____ – codice fiscale e partita IVA n. _____ – rappresentata da

e

Tra:(3) (di seguito anche “_____”) – con sede in _____, Via _____ n° _____ – capitale sociale Euro _____, ___ = - interamente versato – società iscritta al Registro Imprese di _____ al numero _____ – codice fiscale e partita IVA n. _____ – rappresentata da

(di seguito comunemente denominate “Imprese Riunite”)

premesse

I) Che la società _____ [indicare i dati dell'ente aggiudicatore] (di seguito “Committente”), ha indetto con la Richiesta di Offerta n del [oppure con il Bando Ue n..... pubblicato] la gara per il contratto di appalto “....[riportare l'oggetto dell'appalto e il luogo di esecuzione];

II) che le (1), (2) e (3) intendono costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (di seguito R.T.I.) con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza per l'esecuzione del predetto appalto.

Tutto ciò premesso, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 (Costituzione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese)

Le società comparenti, per mezzo dei loro rappresentanti dichiarano con il presente atto di costituirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

Pertanto la (2), e la (3) (di seguito denominate “Imprese Mandanti”) conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile e gratuito [ai sensi dell’art. 48 commi 12 e 13 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50]¹, alla (1) (di seguito denominata “Impresa Mandataria”) che, come sopra rappresentata, accetta affinché:

- A) sottoscriva in nome e per conto delle Imprese Riunite, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e valido sin d’ora, tutti gli atti relativi: alla gara di cui alla premessa; gli atti contrattuali, consequenziali e necessari per l’eventuale affidamento ed esecuzione delle attività oggetto dell’appalto; tutti gli atti contrattuali consequenziali e/o necessari per la gestione e l’esecuzione delle attività oggetto del contratto affidato, comprese le eventuali transazioni, con prezzi e quotazioni concordate con le Imprese Mandanti;
- B) sottoscriva e presenti tutti i documenti, atti e quant’altro si rendesse necessario o fosse richiesto durante l’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto;
- C) coordini i rapporti tra le Imprese Riunite e/o i subappaltatori/subcontraenti su tutte le questioni inerenti la gestione dell’appalto affidato.

All’Impresa Mandataria come sopra rappresentata è inoltre conferita e spetta ai sensi di legge la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese Mandanti per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori ovvero operazione equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto.

Art. 2 (Impresa Affidataria)

L’Impresa Mandataria assume inoltre il ruolo di “impresa affidataria” ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/08, ove applicabile.

Art. 3 (Domicilio)

Le Imprese Riunite dichiarano di eleggere domicilio esclusivo e unico presso la sede dell’Impresa Mandataria.

Art. 4 (Ripartizione delle quote di partecipazione nel R.T.I. e delle attività oggetto dell’appalto tra le Imprese Riunite)

Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese è di tipo orizzontale [o verticale] [o misto]

Le quote di partecipazione al R.T.I. e le attività oggetto del contratto saranno ripartite tra le Imprese Riunite nel modo seguente²:

¹ Il testo tra parentesi quadre è applicabile solo in caso di contratti rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n° 50 del 2016.

² Si ricorda che in caso di contratti rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n° 50 del 2016 è necessario che:

- 1) l'Impresa Mandataria eseguirà la seguente attività:
....., [con quota di partecipazione al raggruppamento pari a];
- 2) l'Impresa Mandante eseguirà la seguente attività:
.....[con quota di partecipazione al raggruppamento pari a];
- 3) l'Impresa Mandante..... eseguirà la seguente attività:
[con quota di partecipazione al raggruppamento pari a].

Le Imprese Riunite si impegnano a eseguire le attività oggetto dell'appalto secondo le percentuali corrispondenti alle quote di partecipazione nel R.T.I. sopra indicate.

Art. 5 (Fatturazione)

ALTERNATIVA “A” (Nota: la seguente modalità di fatturazione è obbligatoria nel caso in cui il R.T.I. non sia titolare di partita IVA italiana.)

A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto le Imprese Riunite provvederanno ad emettere nei confronti del Committente, ciascuna per la quota di propria spettanza, le relative fatture.

[Il Committente e le Imprese Riunite assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i.

Pertanto, il pagamento della/e fattura/e alle Imprese Riunite verrà effettuato dal Committente tramite bonifico bancario presso un conto corrente bancario dedicato, pena la risoluzione del contratto di appalto.

A tal fine le Imprese Riunite dovranno inviare al Committente secondo i termini di cui alla legge n. 136 del 2010 e s.m.i., gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione. Tale dichiarazione, redatta come da “Legge 136 – Modello 1” allegata al presente documento, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r all'indirizzo indicato in contratto.

-
- per appalti di lavori affidati ad un R.T.I. orizzontale la mandataria posseda in misura maggioritaria i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi ed in ogni caso in misura non inferiore al 40%, la restante percentuale può essere detenuta cumulativamente dalle mandanti ma in ogni caso con una quota minima per ciascuna del 10%.
 - Per appalti di lavori affidati ad un R.T.I. verticale i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi devono essere detenuti dalla mandataria per la categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori relativi alla categoria che intende assumere;
 - in caso di appalto di servizi e forniture affidato a un RTI orizzontale o verticale, la mandataria deve possedere i requisiti ed effettuare le prestazioni affidate in misura maggioritaria.

In relazione a ciascuna transazione, ogni bonifico bancario dovrà fare riferimento al Codice Identificativo Gara (C.I.G.).

Nessun pagamento sarà effettuato dal Committente presso un conto corrente dedicato diverso da quello indicato da ciascuna Impresa Riunita in conformità al presente articolo ovvero presso banche diverse da quella segnalata dall'Impresa Riunita, fatta salva la possibilità di modificare il numero di conto corrente dedicato ed, eventualmente, il nominativo della banca con preavviso scritto non inferiore a 60 (sessanta giorni).

Ciascuna Impresa Riunita dovrà indicare in fattura:

- il nominativo della banca presso la quale intrattiene rapporti di conto corrente;
- filiale o agenzia titolare del rapporto;
- No. di conto corrente bancario dedicato;
- codice BBAN (per pagamenti nazionali);
- codice IBAN e codice BIC (per pagamenti internazionali)]³.

Le fatture emesse dalle singole Imprese Riunite verranno trasmesse al Committente dall'Impresa Mandataria, esonerando quest'ultimo da ogni responsabilità in merito.

Nel caso di addebiti da parte del Committente, ferma restando la responsabilità solidale delle Imprese Riunite, sarà emessa dal Committente un'unica nota di addebito all'Impresa Mandataria.

Le fatture di cui sopra saranno pagate dal Committente alle singole Imprese Riunite che hanno emesso la fattura.

I principi di cui sopra troveranno applicazione anche in caso di eventuali fatturazioni suppletive in sede di collaudo, ove previsto, e/o di saldo finale.

ALTERNATIVA “B” (Nota: la seguente modalità di fatturazione è obbligatoria nel caso in cui il R.T.I. sia titolare di partita IVA italiana).

A fronte dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, le fatture verranno emesse dall'Impresa Mandataria e trasmesse al Committente.

[A tal proposito il Committente e l'Impresa Mandataria, nonché ciascuna Impresa Riunita, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136 del 2010 e s.m.i.

Pertanto, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità nei rapporti tra le Imprese Riunite, il pagamento della/e fattura/e all'Impresa Mandataria verrà effettuato dal Committente tramite bonifico bancario presso un conto corrente bancario dedicato, pena la risoluzione del contratto di appalto.

A tal fine l'Impresa Mandataria dovrà inviare al Committente, secondo i termini di cui alla legge n. 136 del 2010 e s.m.i gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad

³ Il testo tra parentesi quadre è applicabile solo in caso di contratti rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n° 50 del 2016.

operare su di esso, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione. Tale dichiarazione, redatta come da “Legge 136 – Modello 1” allegata al presente documento, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo indicato in contratto. In relazione a ciascuna transazione, ogni bonifico bancario dovrà fare riferimento al Codice Identificativo Gara (C.I.G.).

Nessun pagamento sarà effettuato dal Committente presso un conto corrente dedicato diverso da quello indicato dall’Impresa Mandataria in conformità al presente articolo ovvero presso banche diverse da quella segnalata dall’Impresa Mandataria, fatta salva la possibilità di modificare il numero di conto corrente dedicato ed, eventualmente, il nominativo della banca con preavviso scritto non inferiore a 60 (sessanta giorni).

L’Impresa Mandataria dovrà indicare in fattura:

- il nominativo della banca presso la quale intrattiene rapporti di conto corrente;
- filiale o agenzia titolare del rapporto;
- No. di conto corrente bancario dedicato;
- codice BBAN (per pagamenti nazionali);
- codice IBAN e codice BIC (per pagamenti internazionali)]⁴.

La/e fattura/e di cui sopra sarà/anno pagata/e dal Committente all’Impresa Mandataria che si farà carico di corrispondere alle Imprese Mandanti la quota relativa alle prestazioni eseguite, manlevando il Committente da ogni possibile controversia che potesse nascere in ordine ai pagamenti dovuti alle singole Imprese Mandanti.

[A tal proposito l’Impresa Mandataria procederà al pagamento nei confronti delle Imprese Mandanti tramite bonifico bancario presso un conto corrente dedicato che ciascuna delle Imprese Mandanti è tenuta a comunicare all’Impresa Mandataria in conformità agli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n° 136 del 2010 e s.m.i.

A tal fine le Imprese Mandanti dovranno inviare secondo i termini di cui alla legge n. 136 del 2010 e s.m.i. gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, attraverso la presentazione di apposita dichiarazione. Tale dichiarazione, redatta come da “Legge 136 – Modello 1” allegata al presente documento, dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo indicato dall’Impresa Mandataria.

Nessun pagamento sarà effettuato dall’Impresa Mandataria alle Imprese Mandanti presso un conto corrente dedicato diverso da quello indicato da queste ultime ovvero presso banche diverse da quella segnalate dalle Imprese Mandanti, fatta salva la possibilità di modificare il numero di conto corrente dedicato ed, eventualmente, il nominativo della banca con preavviso scritto non inferiore a 60 (sessanta giorni).

⁴ Il testo tra parentesi quadre è applicabile solo in caso di contratti rientranti nell’ambito di applicazione del D.Lgs. n° 50 del 2016.

Ogni Impresa Mandante dovrà indicare in fattura:

- il nominativo della banca presso la quale intrattiene rapporti di conto corrente;
- filiale o agenzia titolare del rapporto;
- No. di conto corrente bancario dedicato;
- codice BBAN (per pagamenti nazionali);
- codice IBAN e codice BIC (per pagamenti internazionali)]⁵.

I principi di cui sopra troveranno applicazione anche in caso di eventuali fatturazioni suppletive in sede di collaudo, ove previsto e/o di saldo finale.

Nel caso di addebiti da parte del Committente, ferma restando la responsabilità solidale delle Imprese Riunite, sarà emessa dal Committente un'unica nota di addebito all'Impresa Mandataria.

NOTA: *La scelta tra l'alternativa "A" e quella "B" è in funzione della situazione fiscale del R.T.I., nonché delle caratteristiche e delle modalità esecutive del contratto di appalto e del tipo di R.T.I (orizzontale, verticale, misto).*

Art. 6 (Responsabilità delle Imprese Riunite)

In caso di R.T.I. di tipo orizzontale la partecipazione al presente R.T.I. e il successivo contratto comporteranno la responsabilità solidale e illimitata delle Imprese Riunite verso il Committente per tutte le obbligazioni derivanti dalle attività oggetto dell'appalto indicato in premessa.

In caso di R.T.I. di tipo verticale e misto, la partecipazione al presente R.T.I. e il successivo contratto di appalto comporteranno, la responsabilità verso il Committente limitata all'esecuzione delle prestazioni di propria competenza, Resta ferma la responsabilità solidale dell'Impresa Mandataria nei confronti del Committente.

Art. 7 (Revoca del Mandato)

Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la sua eventuale revoca per giusta causa, non avrà comunque effetto nei confronti del Committente.

Art. 8 (Sostituzione dell'Impresa Mandataria)

Le Imprese Riunite convengono che, se per qualsiasi motivo, incluso il fallimento o altra procedura concorsuale ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Impresa Mandataria fosse nell'incapacità o nell'impossibilità di eseguire o portare a termine le prestazioni affidate nei tempi e nelle modalità previsti nel contratto, il Committente avrà facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con altra impresa del raggruppamento stesso che sia costituita mandataria con apposito mandato, avente le medesime condizioni del presente atto costitutivo, purché abbia i requisiti previsti dalla procedura selettiva e risulti

⁵ Il testo tra parentesi quadre è applicabile solo in caso di contratti rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n° 50 del 2016.

di suo gradimento, oppure di recedere dal contratto senza la corresponsione di alcun indennizzo.

[Le Imprese Riunite convengono che in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Impresa Mandataria oppure, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo oppure in caso di perdita dei requisiti di ordine morale in corso di esecuzione del contratto oppure nei casi previsti dalla normativa antimafia, il Committente avrà facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con altra impresa del raggruppamento che sia costituita mandataria con apposito mandato purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o forniture ancora da eseguire. Laddove non sussistano tali condizioni, il Committente recederà dal contratto.]⁶

Art. 9 (Sostituzione dell'Impresa Mandante)

Le Imprese Riunite convengono che, se per qualsiasi motivo, incluso il fallimento o altra procedura concorsuale ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, una delle Imprese Mandanti fosse nell'incapacità o nell'impossibilità di eseguire o portare a termine le prestazioni affidate nei tempi e nelle modalità previsti nel contratto, l'Impresa Mandataria sarà tenuta ad eseguire o portare a compimento direttamente o per mezzo delle altre Imprese Mandanti le prestazioni contrattuali non eseguite dall'impresa inadempiente e/o comunque impossibilitata, alle medesime condizioni stabilite nel contratto stipulato dall'Impresa Mandataria con il Committente, ferma restando la facoltà del Committente stesso di proseguire il rapporto contrattuale con le rimanenti Imprese Riunite, ovvero di recedere dal contratto senza la corresponsione di alcun indennizzo.

[Le Imprese Riunite convengono che in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di una delle Imprese Mandanti oppure, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo oppure in caso di perdita dei requisiti di ordine morale in corso di esecuzione del contratto oppure nei casi previsti dalla normativa antimafia, l'Impresa Mandataria, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione direttamente o a mezzo degli altri mandanti purché questi

⁶ Il testo tra parentesi quadre è applicabile solo in caso di contratti rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n° 50 del 2016.

abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.]⁷

Art. 10 (Efficacia)

Ogni modifica della presente costituzione di R.T.I. richiederà il consenso unanime delle Imprese Riunite e la preventiva approvazione del Committente.

Art. 11 (Cause di scioglimento del Raggruppamento Temporaneo di Impresa)

Il presente R.T.I. si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità o adempimenti:

- nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'esecuzione dell'appalto non venga ad esso affidata;
- nel caso di affidamento dell'appalto:
 - A) con l'approvazione delle attività oggetto dell'appalto da parte del Committente secondo i termini, le condizioni e le modalità stabilite nel relativo contratto e comunque, non prima del termine del periodo di garanzia ove previsto, con la definizione di tutte le pendenze ed i rapporti ad esso relativi;
 - B) per il verificarsi di una delle cause di estinzione del contratto di appalto.

Art. 12 (Regolamenti interni tra le Imprese Riunite)

Gli eventuali regolamenti o patti interni tra le Imprese Riunite non saranno in alcun caso opponibili al Committente in quanto destinati a regolare esclusivamente i rapporti tra le Imprese Riunite.

Art. 13 (Autonomia delle Imprese Riunite)

Il presente rapporto di mandato non determina di per sé congiunzione fra le Imprese Riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia anche ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art.14 (Spese)

Le spese del presente atto saranno suddivise in parti uguali fra le Imprese Riunite.

Art. 15 (Legge applicabile e foro competente)

Il presente atto sarà disciplinato e interpretato secondo la normativa italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere con il Committente la relativa competenza sarà devoluta in via esclusiva al Foro in cui ha la sede legale il Committente stesso.

⁷ Il testo tra parentesi quadre è applicabile solo in caso di contratti rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n° 50 del 2016.

[Le Imprese Riunite dichiarano che per tutto quanto non espressamente regolamentato nel presente mandato, si richiamano le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. 18 Aprile 2016 n.50]⁸.

Il tutto con promessa sin d'ora di rato e valido e senza che possa eccipirsi insufficienza o difetto di mandato.

Letto, confermato, sottoscritto

Per _____

Per _____

Per _____

⁸ Il testo in parentesi è applicabile solo in caso di contratti rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n° 50 del 2016